

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1127**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori COVIELLO, D’ANDREA, GRUOSSO  
e DI SIENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2002**

---

Norme per l’attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e per la trasformazione fondiaria di Puglia, Lucania e Irpinia

---

ONOREVOLI SENATORI. - I fondamenti e le motivazioni di questa proposta legislativa sull'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) sono stati affrontati, dibattuti e scritti negli atti parlamentari della seconda metà del 1999, sicchè ci possiamo limitare ad un loro richiamo e ad una loro sintesi.

Formuliamo questa proposta con la consapevolezza di procedere quasi ad un atto dovuto. L'articolato ripropone difatti quello dello schema di decreto legislativo, *ex* legge 15 marzo 1997, n. 59, (cosiddetta Bassanini), sottoposto dal Governo al parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, costituita ai sensi della stessa legge n. 59 del 1997, e modificato solo con le indicazioni correttive di detto parere, approvato con il consenso del rappresentante del Governo nella seduta del 19 ottobre 1999 (parere su atto del Governo n. 527).

Il Governo non ha poi proceduto alla definitiva approvazione e all'emanazione del decreto nei termini di decorrenza della delega, ormai scaduta.

Con questa proposta si vuole rimediare al vuoto normativo che si è creato. Istruito attraverso un dibattito attento e penetrante, nella predetta sede bicamerale, il provvedimento qui proposto è idoneo a percorrere la più celere procedura parlamentare anche nella commissione di merito, fino all'auspicabile approvazione definitiva.

Con il disegno di legge si intende riprendere la procedura per la trasformazione del soggetto da ente pubblico a società per azioni, trasformazione già adottata per l'Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) con il

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, ed in corso di applicazione.

L'analogia tra i due enti idrici appulo-lucani (EAAP ed EIPLI) cessa con l'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 141 del 1999 che ha avviato la regionalizzazione dell'EAAP e con l'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) che ha trasferito le azioni alle regioni Puglia e Basilicata.

Nel dibattito già svolto nella Commissione bicamerale nella XIII legislatura, infatti, riassunto nel parere conclusivo sul decreto legislativo, si formulavano due raccomandazioni di carattere generale che ovviamente sono riprese in questa proposta legislativa, e cioè che il Governo:

*a)* si astenesse, in riferimento a ciascun ente, dal prefigurare soluzioni ordinarie con una o più ipotesi alternative e prefigurasse invece un unico assetto finale, conforme alle leggi generali, non derogabili nell'esercizio della delega *ex* legge n. 59 del 1997, e ad una gestione efficiente dei servizi e di crescente soddisfacimento dell'utenza finale;

*b)* si attenesse agli indirizzi del federalismo e della sussidiarietà ed agli speculari criteri di limitazione delle funzioni centrali, fissati nella stessa legge n. 59 del 1997 e da ultimo applicati nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla nuova organizzazione dei Ministeri, tanto più in settori (programmazione delle risorse idriche, programmazione dello sviluppo territoriale, assetto dei soggetti strumentali, eccetera) ove sono preminenti od esclusive le attribuzioni regionali.

Coerentemente, in questa proposta legislativa si adotta per l'EIPLI una soluzione ordi-

namentale, simile a quella adottata per l'EAAP, ove si tiene conto che:

*a)* la titolarità della risorsa idrica è delle regioni interessate, Puglia, Basilicata e Irpinia, e le prerogative dello Stato, nei limiti molto circoscritti previsti dai provvedimenti legislativi vigenti, e in particolare dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (in pratica il trasferimento interregionale dell'acqua), vengono salvaguardate in conformità alle previsioni dell'accordo di programma, stipulato con la partecipazione del Ministero dei lavori pubblici il 5 agosto 1999;

*b)* in base alla citata legge n. 36 del 1994 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le attribuzioni normative e amministrative su una risorsa primaria come l'acqua sono delle regioni interessate; nel caso concreto vi è una stringente connessione fisica e programmatica tra quella risorsa e lo sviluppo economico e territoriale; questa connessione caratterizza in modo particolare il soggetto (l'EIPLI) e il suo ruolo;

*c)* a questo Ente spetta l'approvvigionamento idrico all'origine (con captazione, invasi, derivazione, eccetera) in base al quale le regioni programmano gli impieghi finali (per uso potabile, agricolo-irriguo, industriale);

*d)* la titolarità dei beni strumentali dell'Ente oggetto del riordino è, per parte significativa, delle stesse regioni interessate, alle

quali la cessata Cassa per il Mezzogiorno prima, e la subentrante Agenzia per il Mezzogiorno dopo, li hanno trasferiti in base all'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sull'intervento straordinario.

È pertanto opportuno, e praticamente obbligato, definire, così come qui si propone, una disciplina di riordino nella quale alle regioni interessate siano assicurate:

*a)* la partecipazione alla ricognizione patrimoniale preliminare alla trasformazione giuridica, contabile e organizzativa del soggetto;

*b)* l'attribuzione del capitale sociale, determinato a seguito della predetta ricognizione patrimoniale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania, in rapporto proporzionale alla titolarità delle risorse, delle infrastrutture idriche e dei bacini di interconnessione (opere di sbarramento, dighe e traverse finalizzate all'invaso dell'acqua; opere di captazione di acque sotterranee; opere di trasporto costituite da grandi adduttori, anche interregionali; condotte distributrici, comprese le opere complementari).

In questa disciplina l'esercizio dei diritti dell'azionista da parte dello Stato avviene in conformità dell'accordo di programma stipulato dal rappresentante del Governo e dalle regioni interessate.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Trasformazione in società per azioni)*

1. L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di seguito denominato «Ente», è trasformato in «Società per l'approvvigionamento idrico appulo-lucano-irpino spa», di seguito denominata «Società», con le modalità previste dalla presente legge ed entro il termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è nominata una commissione, composta da non più di cinque membri, di cui tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni Puglia, Basilicata e Campania, per la ricognizione del patrimonio dell'Ente, nonché per la classificazione dei relativi cespiti, al fine di giungere alla determinazione del capitale sociale iniziale della Società. La commissione può avvalersi dell'ausilio di valutatori ed esperti per lo svolgimento dei propri compiti. La commissione conclude i propri lavori nel termine fissato nel decreto di nomina.

3. La classificazione dei cespiti è compiuta con l'indicazione della destinazione degli stessi, individuando:

- a) le opere di sbarramento, dighe e traverse finalizzate all'invaso di acqua;
- b) le opere di captazione di acque sotterranee;
- c) le opere di trasporto costituite da grandi adduttori, anche interregionali;
- d) le condotte distributrici, comprese le opere complementari;
- e) gli altri beni o impianti comunque gestiti dall'Ente, con i relativi titoli.

4. Di tutti i beni ed opere di cui al comma 3 deve essere individuata la destinazione ad uso irriguo, potabile, industriale o plurimo, nonchè ad altro specifico uso.

5. A conclusione delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, la commissione effettua la stima del patrimonio dell'Ente e provvede alla definizione dello stato patrimoniale e del conto economico *pro forma*, secondo le norme civilistiche. La relazione di stima della commissione è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle regioni Puglia, Basilicata e Campania, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Con il decreto di cui al comma 5, è disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali. L'Ente è trasformato in società per azioni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di detto decreto; tale pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società.

7. La Società subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le concessioni di derivazione, di cui l'Ente era titolare e si avvale di tutti i beni pubblici già in godimento allo stesso, in relazione alle scadenze e nei limiti fissati dall'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'Ente, sono posti a carico della Società medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sull'Ente.

## Art. 2.

### *(Capitale sociale)*

1. Il capitale della Società è costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 definisce il valore nominale di ciascuna azione.

2. L'intero pacchetto azionario è attribuito alle regioni Puglia, Basilicata e Campania (Irpinia), secondo un riparto interno concordato tra le stesse regioni ovvero determinato dalla commissione di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base delle risultanze della ricognizione patrimoniale e della titolarità delle risorse, delle infrastrutture idriche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 1, comma 3, e dei beni strumentali.

### Art. 3.

#### *(Oggetto sociale)*

1. La Società ha per oggetto sociale lo studio, la progettazione e l'esecuzione di opere per la captazione, l'accumulo e il trasferimento tra bacini interconnessi di acque a scopo prevalentemente irriguo o plurimo, nonché la gestione, l'esercizio, la manutenzione e la valorizzazione delle suddette opere.

### Art. 4.

#### *(Personale)*

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

2. Al personale dell'Ente, previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma degli articoli 12, comma 1, lettera *s)*, e 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano le disposizioni degli articoli 31, 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Dalla data di trasformazione di cui all'articolo 1 ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'Ente passato alla Società compete il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

## Art. 5.

*(Collegio sindacale)*

1. Il controllo sulla gestione della Società è effettuato da un collegio sindacale la cui composizione è prevista dallo statuto.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea della Società nella sua prima convocazione.

3. La Società è sottoposta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

## Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

